

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO

Il 15 Ottobre 2020, alle ore 18.00 in seconda convocazione, si è riunita a Gonars (UD) via Mortegliano n.8, presso la propria sede, l'assemblea Ordinaria dei soci della Associazione di Promozione Sociale FUR TIMP, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell'assemblea
2. Approvazione modifiche dello Statuto per adeguamento alle normative vigenti
3. Varie ed eventuali

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. **Riccardo Schiff** il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti la dott.ssa **Gina Maddalena Schiff**

Il Presidente constata innanzi tutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile e dell'art. 7 dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ed essendo presenti o per delega tutti i soci.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono i seguenti :

Riccardo Schiff in presenza;
Gina Maddalena Schiff in presenza;
Omar Malisan con delega a Riccardo Schiff;
Luciano Bonomo in presenza;
Laura Lorenzi in presenza;
Angelo Gaetano Cresco in presenza;
Dino Piu con delega a Gina Maddalena Schiff.

Il Presidente informa l'assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi verrà aperta la discussione su quanto all'ordine del giorno.

La Presidente dà lettura delle modifiche dello Statuto previste dal D.Lgs 117/17 e successive modifiche.

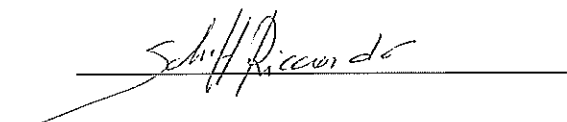
Si procede per l'approvazione con votazione **favorevoli n. 7 contrari 0 astenuti 0**.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FÛR TIMP

Il presente Statuto approvato dai soci riuniti in assemblea ordinaria il 15 Ottobre 2020, sostituisce il precedente del 14 febbraio 2014 registrato a Verona il 24 febbraio 2014.

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata: FÛR TIMP A.P.S. con sede in via Mortegliano n.8 nel Comune di Gonars (UD) Codice Fiscale 90021450300, d'ora in poi denominata anche Associazione.

L' Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione non è riconosciuta, è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività culturali di interesse e utilità sociale con finalità civiche solidaristiche ed educative.

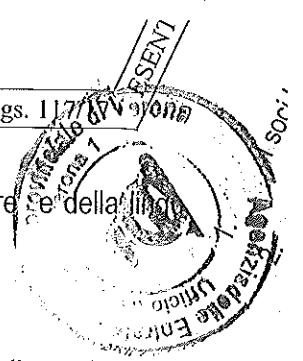
Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 :

- lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nel dettaglio si propone di sviluppare iniziative di utilità sociale, culturale-musicale, ricreative e di solidarietà umana e sociale, al fine di :

- a) consolidare i vincoli che legano i propri aderenti e simpatizzanti alla terra e alla lingua friulana;
- b) mantenere nelle famiglie le caratteristiche tradizionali proprie delle genti friulane;
- c) promuovere i valori morali della storia e della cultura friulana, attraverso lo studio, la pratica e l'affinamento delle conoscenze del patrimonio linguistico, letterario, musicale ed artistico dei luoghi di origine;
- d) promuovere e mantenere l'uso della lingua friulana come componente culturale della realtà italiana ed europea;



- e) favorire la più ampia diffusione della cultura, delle tradizioni, della musica popolare e della lingua friulana scritta e parlata nelle sue varie sfumature e particolarità.

Per il raggiungimento delle finalità l'Associazione promuove:

- a) attività di gruppi dilettantistici musicali e folcloristici e relative incisioni e diffusioni discografiche;
- b) contatti con la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'Ente Friuli nel Mondo, con i vari Fogolârs Furlans, o associazioni similari operanti nelle città italiane ed estere e con i friulani nel mondo;
- c) conferenze, congressi e dibattiti facendo riferimento alla cultura, alla musica, alla storia, alle tradizioni, all'arte e alle bellezze naturali del Friuli;
- d) eventuale costituzione, gestione ed aggiornamento di una biblioteca e audioteca composta prevalentemente da pubblicazioni e incisioni discografiche riguardanti le usanze, le tradizioni, la cultura e la musica friulana in genere.
- e) organizzazione di feste, attività ricreative e gite sociali;
- f) esercizio in via marginale e senza fini di lucro di attività commerciali occasionali per autofinanziamento, in osservanza delle leggi in materia.

L'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o telematico da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e di controllo se necessario e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e/o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, o rappresentati per delega, dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri, nominati dall'assemblea tra i propri componenti e viene rinnovato ogni 3 anni salvo convocazione dell'assemblea per elezioni anticipate da parte del Consiglio stesso o dal Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Il potere di

La rappresentanza attribuita agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo.

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Risorse economiche- utili)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della D.Lgs 117/17.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo."
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

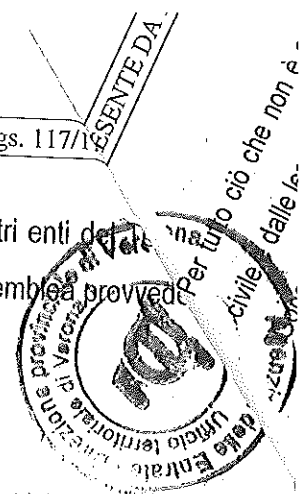
ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro

unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati."



ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Libri Sociali)

I libri associativi sono i seguenti:

- libro soci
- libro dei volontari
- libro delle delibere dell'assemblea soci
- libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità:
presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione

ART. 18 (Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

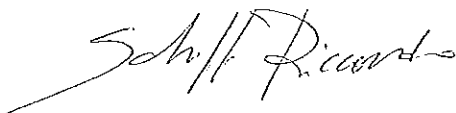
ART. 19 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

15 ottobre 2020

Il Presidente

Riccardo Schiff



Spett.le all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona
A. N. 4568
L. N. 4568
Data (data dal numero a calendario)

03 NOV. 2020

P. IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppina Celetti
Firma in delega del Direttore Provinciale

